



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3147/2025  
Tit./Fasc./Anno 5.3.136.1.0.0/1/2023

## DIREZIONE VIABILITA'

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con installazione di impianti/mezzi pubblicitari (art. 23 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.)

NUOVA AUTORIZZAZIONE

UTENTE: Azienda Agricola Cuore della Valle di Leonardi Sandro, S.P. 136 denominata "Di Gallizza e Campella", catg. 3<sup>^</sup>, Comune di Cefalù

**Pratica n. 229/2023**

**Class. 5-3-136-1/1/2023**

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lagna.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

## **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Lagna con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 16/05/2025

Il Dirigente

ing. Dorotea Martino

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1991 del 03/05/2023 e confermato con Determinazioni Dirigenziali n. 5877 del 20/12/2023 e n. 5847 del 18/12/2024 della Direzione Viabilità, sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione e a tal fine dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale

**Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con installazione di impianti/mezzi pubblicitari (art. 23 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.)**

### NUOVA AUTORIZZAZIONE

**UTENTE: Azienda Agricola Cuore della Valle di Leonardi Sandro, S.P. 136 denominata "Di Gallizza e Campella", catg. 3<sup>^</sup>, Comune di Cefalù**

**Pratica n. 229/2023**

**Class. 5-3-136-1/1/2023**

#### **Premesso che:**

- 1) L'**Azienda Agricola Cuore della Valle di Leonardi Sandro** (come da allegato dati sensibili), ha presentato istanza assunta agli atti in data 03/08/2023 al n.57149, con la quale chiedeva l'autorizzazione per **esposizione pubblicitaria** per la collocazione a carattere permanente di n.1 insegna di esercizio monofacciale non luminosa su pali di sostegno, riportante in particolare l'iscrizione "Cuore della Valle" ed i servizi presenti all'interno dell'agriturismo, avente dimensioni pari a ml 1,30 x ml 1,60, in corrispondenza della progr.va km.ca 5+300 della strada provinciale S.P. 136 denominata "Di Gallizza e Campella", **categoria terza**, nel territorio comunale di Cefalù, che occupa una superficie espositiva complessiva di **mq 2,00**;
- 2) Da un esame preliminare dell'istanza di autorizzazione prodotta, risultava che la stessa non era completa della documentazione prevista, ed inoltre, dall'elaborato grafico rappresentato nella relazione tecnica, risultava che l'insegna veniva collocata ad una distanza di ml 1,00 dalla carreggiata stradale, e pertanto, l'ufficio concessioni, con nota prot. 25755 del 27/03/2025, formulava all'interessato apposita **richiesta di integrazione e, contestualmente, comunicava**, ai sensi dell'ex art. 10 bis della Legge n. 241/90, **preavviso di provvedimento di diniego** per la suddetta istanza, in quanto, così come previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, nonché, dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, l'insegna deve essere collocata ad una distanza non inferiore a ml 3,00 dal limite della carreggiata stradale;
- 3) Con Pec del 01/04/2025, assunta agli atti al ns. protocollo in data 02/04/2025 al n.27448, il Sig. Leonardi Sandro, titolare della omonima ditta individuale, trasmetteva la documentazione richiesta da questo ufficio;
- 4) L'ufficio concessioni, istruita la pratica e rilevata la completezza degli elaborati trasmessi, ha ritenuto l'istanza ammissibile all'emanazione del provvedimento di concessione.

#### **Considerato che:**

- L'art. 23 del Codice della Strada al comma 1 dispone che " *...Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono*

*renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica"; e al comma 4 che " ...La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale" ;*

- L'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada definisce come "insegna di esercizio" la scritta completata eventualmente da simboli e marchi installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze della stessa, e come "cartello" un manufatto bidimensionale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- Gli artt. 48, 49, 50, 51 e 52 dello stesso Regolamento, definiscono le dimensioni, le caratteristiche e la possibile ubicazione dei mezzi pubblicitari;
- L'art. 53 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada definisce le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni che hanno validità per un periodo di anni tre (3), così come peraltro prevista dall'art. 6 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);
- L'art. 54 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada definisce gli obblighi del titolare dell'autorizzazione fra i quali la verifica del buono stato di conservazione, la manutenzione e la rimozione delle insegne pubblicitarie in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero di insussistenza delle previste condizioni di sicurezza;
- La strada provinciale S.P. 136 denominata "Di Gallizza e Campella", sulla quale viene richiesta l'autorizzazione alla collocazione degli impianti/mezzi pubblicitari, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- L'art. 33 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria prevede fuori dai centri abitati l'installazione di una sola insegna di esercizio, considerandosi ogni altra analoga installazione quale "insegna pubblicitaria";
- L'art. 52 comma 1 lettera g) del vigente Regolamento esenta dal pagamento del canone le insegne di esercizio purché di superficie complessiva fino a 5 mq, così come previsto dall'art. 10 della Legge 448/2001;
- A seguito degli accertamenti effettuati dal ns. competente **Servizio Tecnico** è stato rilasciato "**parere favorevole**" al rilascio della concessione per la installazione di n.1 insegna di esercizio, con redazione di apposito **disciplinare**, assunto agli atti in data 29/04/2025 con protocollo n.34547, che farà parte integrante del presente provvedimento, contenente le norme generali, le modalità di esecuzione, le prescrizioni e le norme particolari alle quali dovrà essere subordinato il rilascio della concessione richiesta.

#### **Richiamati:**

- La Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanano n. 4 del 24 gennaio 2025 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2025";
- La Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio

Metropolitano n. 5 del 24 gennaio 2025 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011";

- La Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31/01/2025 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 13/02/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 50 del 05/04/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Palermo, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Visto:**

- L'istanza presentata dal Sig. Leonardi Sandro, titolare della omonima ditta individuale, e la completezza degli elaborati richiesti;
- L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L'art. 1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- L'art. 10 della Legge 448/2001 secondo il quale *"L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq..."*;
- Il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell'art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);
- L'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- L'art. 23 del D.lgs n. 285/92;
- I commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'ente proprietario della strada e l'art. 27 che regola le formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni;
- Gli artt. dal 47 al 54 del D.P.R. 495/92;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- Il D.P.R. 610/96;
- La L.R. 07/2019.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito mediante rilascio di concessione;

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unicamente responsabile il titolare della concessione

**PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:**

Rilasciare a favore della **Azienda Agricola Cuore della Valle di Leonardi Sandro, la concessione per esposizione pubblicitaria** per la collocazione a carattere permanente di n.1 insegna di esercizio monofacciale non luminosa su pali di sostegno, riportante in particolare l'iscrizione "Cuore della Valle" ed i servizi presenti all'interno dell'agriturismo, avente dimensioni pari a ml 1,30 x ml 1,60, in corrispondenza della progr.va km.ca 5+300 della strada provinciale S.P. 136 denominata "Di Gallizza e Campella", **categoria terza**, nel territorio comunale di Cefalù, che occupa una superficie

espositiva complessiva di **mq 2,00**, con le seguenti condizioni:

- 1) che la durata dell'occupazione permanente, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021, e così come previsto dal comma 6 dell'art. 53 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.S., sia fissata in *anni tre (3)* a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione, termine oltre il quale il richiedente dovrà provvedere a richiederne il rinnovo, mediante inoltro di apposita istanza da presentare alla *Città Metropolitana di Palermo* non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, ovvero provvedere alla rimozione a sue spese degli impianti pubblicitari dandone comunicazione;
- 2) che il richiedente dovrà necessariamente acquisire, prima della realizzazione dei lavori di collocazione degli impianti/mezzi pubblicitari, gli eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni presso gli Enti competenti se necessari;
- 3) che la concessione sia rilasciata alle condizioni tutte contenute nelle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e a tutte quelle contenute nella presente e nell'allegato disciplinare che forma parte integrante della stessa;
- 4) che tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati grafici assentiti dagli Uffici Provinciali ed eseguite nel rispetto delle norme generali, particolari e modalità di esecuzione e prescrizione contenute nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del provvedimento;
- 5) che prima di dare inizio ai lavori dovrà essere posta la segnaletica regolamentare per la sicurezza del transito stradale, sia diurna che notturna, ai sensi del vigente codice della strada, significando che l'inottemperanza a tale obbligo comporterà, in caso di incidenti per tale fatto, l'onere di tutte le responsabilità civili e penali nei confronti di terzi;
- 6) che eventuali variazioni nei tempi o nella modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana di Palermo; che la concessione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o per necessità di pubblici servizi senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta; che nel caso di revoca, al concessionario graverà l'obbligo del ripristino dei luoghi entro il termine assegnato; che decorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute;
- 7) che non possono essere rinnovate le concessioni se non sono state versate interamente le somme se dovute per l'occupazione precedente;
- 8) che il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e con l'obbligo della restituzione della concessione e del ripristino dei luoghi; la mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino comporterà l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute; la rinuncia non comporterà la restituzione del canone corrisposto;
- 9) che il titolare è tenuto a garantire, per tutta la durata dell'autorizzazione, la manutenzione degli impianti, delle relative strutture, nonché quant'altro necessario al corretto funzionamento e gestione dei medesimi, affinché sia garantita la pubblica e privata incolumità, essendo lo stesso custode delle opere realizzate;
- 10) che il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza della installazione degli impianti e/o mezzi pubblicitari e dell'esecuzione dei lavori per i quali la concessione è richiesta sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tali casi il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;
- 11) **che il titolare della concessione, tenuto conto che la superficie espositiva complessivamente occupata dall'insegna di esercizio non è**

**superiore a mq 5,00, è esonerato dal pagamento del Canone annuale (CANONE UNICO PATRIMONIALE) dovuto per l'occupazione permanente di suolo pubblico, ai sensi dell'art. 52 comma 1 lettera g) del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021;**

- 12) che l'eventuale variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal vigente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo, da parte del precedente titolare, del canone fino alla data del sub-ingresso;
- 13) che per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovano applicazione le norme del Vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021, nonché le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, il D.lgs 285/92 e succ. modifiche, il D.P.R. 495/92, il D.P.R. 610/96, il D.lgs507/93 e succ. modifiche, ed ogni altra norma se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;
- 14) che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
- 15) che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;
- 16) di dare atto che, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Trasparenza-Adempimenti art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.;
- 17) di dare atto che l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo [trasparenza.cittametropolitana.pa.it](http://trasparenza.cittametropolitana.pa.it).

Palermo, li 14/05/2025

Il Funzionario Tecnico  
(*geom. Pierluigi Catanese*)

Il Responsabile del Procedimento

(*arch. ing. Francesco*

*Lagna*)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'